

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2881 del 19/08/2016
Oggetto	AUA - DITTA MAGNI SNC DI MAGNI MASSIMO E C NEL COMUNE DI BONDENO - ATTO
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2951 del 18/08/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno diciannove AGOSTO 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 16206/2016

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n°59 – Ditta “Magni s.n.c. di Magni Massimo e C.” con sede legale ed attività nel Comune di Bondeno, località Scortichino, via Argine Diversivo n. 141 - Protocollo istanza del S.U.A.P. del Comune di Bondeno n. 14111 del 12.05.2016. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di stoccaggio sostanze non pericolose.

## LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 28.04.2016, trasmessa dal S.U.A.P. del Comune di Bondeno, assunta al P.G. di ArpaE il 19.05.2016 con il n. 5002, presentata dalla Ditta “Magni s.n.c. di Magni Massimo e C.”, nella persona di Magni Masimo in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale ed attività nel Comune di Bondeno, località Scortichino, via Argine Diversivo n. 141, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Preso atto che la suddetta istanza è stata perfezionata in data 12.05.2016;
- Considerato che i due fabbricati (B e C indicati nella planimetria allegata al presente atto) saranno utilizzati come magazzini produttivi artigianali per lo stoccaggio di sostanze non pericolose;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Ditta “Magni s.n.c. di Magni Massimo e C.” per ottenere il titolo abilitativo allo scarico di acque reflue domestiche sul suolo tramite subirrigazione;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n°59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”, e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
  - Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
  - L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
  - L.R. n. 5/06;
  - L.R. 21/2012;
  - L. 447/95;
  - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

- Vista la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
- Considerata la certificazione rilasciata in data 20.06.2016 da HERA S.p.A. in qualità di gestore del servizio idrico integrato, dalla quale si rileva che l'immobile da cui deriva lo scarico è inserito in zona non dotata di servizio pubblico di fognatura;
  - Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di non superamento dei limiti di emissione rumore del Legale Rappresentante della ditta “Magni s.n.c. di Magni Massimo e C.”, allegata alla suddetta istanza
  - Preso atto della nota datata 09.08.2016 (assunta al PG di ArpaE n. 8539 del 10.08.2016) del S.U.A.P. di Bondeno contenente il Parere del Servizio Ambiente, espresso con nota prot. n. 23060 del 04.08.2016, per lo scarico di acque reflue domestiche sul suolo tramite subirrigazione e la presa d'atto favorevole della dichiarazione sostitutiva sopraccitata, fatti salvi eventuali controlli che potranno essere effettuati durante l'esercizio dell'attività. In tale nota si ricorda che l'introduzione di impianti o apparecchiature rumorose o la variazione dell'attuale organizzazione dell'attività dovrà comportare la revisione della dichiarazione e la richiesta di apposito nulla osta acustico;
  - *Visto che lo scarico sul suolo derivante dal fabbricato A (edificio residenziale), indicato nella planimetria allegata al presente atto, non è oggetto della presente istanza;*
  - Dato atto che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;
  - Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
  - Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae

delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- Dato atto che con il presente provvedimento, vengono sostituite, dalla data di rilascio, tutti i titoli abilitativi in materia ambientale sopra citati;
- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

**A D O T T A**

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. del Comune di Bondeno alla Ditta "Magni s.n.c. di Magni Massimo e C.", nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed attività nel Comune di Bondeno, località Scortichino, via Argine Diversivo n. 141, codice fiscale e P.IVA 00134190388 per l'esercizio dell'attività di stoccaggio sostanze non pericolose.

1. Il presente atto comprende il seguente titolo abilitativo ambientale:

<b>Settore ambientale interessato</b>	<b>Titolo Ambientale</b>	<b>Ente Competente</b>
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche sul suolo di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	<b>Comune</b>

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

#### A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico autorizzato di acque reflue domestiche sul suolo mediante subirrigazione è quello indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – Rete fognaria, derivante dai fabbricati B e C.
2. Gli impianti di depurazione devono corrispondere a quelli indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato A – rete fognaria.
3. Devono essere rispettate le disposizioni contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003, n. 1053 (Cap. 4, paragrafo 4.7 comma IV) relativamente alla manutenzione.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.A.P. del Comune di Bondeno una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.A.P. del Comune di Bondeno.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello S.U.A.P. del Comune di Bondeno e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Bondeno, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente del Comune di Bondeno ed alla società HERA S.p.A.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Bondeno.

*firmato digitalmente*  
La Responsabile della Struttura  
*Ing. Paola Magri*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**